

## COBAS - Comitati di Base della Scuola

Sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma internet: www.cobas-scuola.it e-mail: mail@cobas-scuola.org

via Aurelia, 9 Grosseto – Tel./fax 0564 28 190 segr. tel.

e-mail <u>cobas.scuola.grosseto@gmail.com</u> cell. 331 589 79 36

## UN DECRETO "SALVA PRECARI" ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE

Le commissioni riunite della Camera in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, hanno apportato numerose modifiche al testo, alcune che hanno anche recepito quanto proposto dai Cobas e da altre OO.SS., altre su cui non si può assolutamente essere d'accordo.

## I Cobas-Comitati di Base della Scuola ritengono positive le seguenti proposte:

- l'ampliamento previsto per il raggiungimento delle 3 annualità che comprenderà anche l'anno scolastico in corso e prevede come anno iniziale il 2008/2009 (Art 1 comma 5a);
- il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso straordinario per la propria classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio prestati solo su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione (Art. 1 comma 5b);
- la possibilità di partecipare con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari di ogni ordine e grado) degli specializzandi del IV ciclo del TFA sostegno (Art. 1 comma 18 ter);
- l'immissione in ruolo giuridica a partire dall'anno scolastico 2019/2020 sui posti resi vacanti e disponibili per i pensionamenti attuati in disposizione della quota 100 e che non sono stati effettuati prima dell'inizio dell'anno scolastico per la tardività dei riconoscimenti del diritto a pensione (Art. 1 comma 18 quater);
- la proroga al 2022/23 della possibilità di essere iscritti nelle graduatorie di istituto. Per l'iscrizione in III fascia nel 2019/20 sarà richiesto il possesso dei 24 CFU, requisito non necessario per chi è già presente nelle graduatorie (Art 1 quater comma 4) la proroga al 2022/23 della possibilità di iscriversi nelle graduatorie di istituto (Art 1 quater comma 4);
- l'istituzione di graduatorie provinciali per la copertura delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto, nonché graduatorie provinciali specifiche per il sostegno. I docenti presenti in queste graduatorie, ai fini della copertura delle supplenze brevi e temporanee potranno scegliere 20 scuole della medesima provincia di inserimento (Art 1 quater comma 1b e comma 2).

  Su quest'ultimo punto va espressa la soddisfazione che sia stata raccolta una richiesta che in

Maremma è stata recepita solo quest'anno attraverso la Convocazione Unica per le assegnazioni

## Gli aspetti negativi:

degli incarichi da Graduatorie di Istituto.

Le graduatorie provinciali potrebbero rappresentare una reale discontinuità con gli ultimi 12 anni di misure su precarie e precari solo se, posizionate in coda alle GAE, divenissero le nuove graduatorie permanenti da cui assumere sul 50% dei posti disponibili. Questa prospettiva viene invece drasticamente respinta dalla legge in via di approvazione visto che all'art. 1 comma 16 viene inserita la clausola che "il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato". Siamo alla solita farsa del diritto al lavoro a tempo determinato ma disconoscendo il diritto all'assunzione a chi ha abilitazione e servizio. Tra pochi anni si sarà costretti a emanare un ennesimo decreto cosiddetto "salvaprecari" in una logica perversa di sanatoria tardiva.

- Il limitato numero dei posti messi a concorso (24.000) esclude a priori il passaggio in ruolo di molti docenti precari: anche questo è assolutamente inaccettabile.
- La graduatoria di III fascia dovrebbe essere permanente e non limitata all'anno scolastico 2022/2023: chiudere le graduatorie rappresenterebbe di fatto l'apertura della "chiamata diretta" sulle supplenze, un ritorno alla scuola degli anni '60.
- Il possesso dei **24 CFU** come requisito necessario per le nuove iscrizioni alla terza fascia delle Graduatorie di istituto (Art. 1 quater comma 4) rappresenta, a nostro avviso, un'ulteriore istituzionalizzazione di un **requisito dal discutibile valore formativo**. Il poco tempo a disposizione per il suo conseguimento e la diversa organizzazione dei singoli atenei sul territorio nazionale favorirà i profitti di università private e telematiche.
- La selettività del concorso straordinario e i limiti posti per entrambe le procedure (la possibilità di concorrere per una sola classe di concorso o per il sostegno per quanto riguarda il concorso straordinario e per una sola classe di concorso e il sostegno per ogni ordine di scuola per quanto riguarda il concorso ordinario) sono assolutamente inaccettabili. È inammissibile valutare docenti con anni ed anni di servizio, e valutarli con criteri puramente nozionistici (quiz a crocette stile INVALSI) ed escluderli solo per la velocità informatica di risposta.
- Ogni candidato deve avere la possibilità di partecipare per tutti i posti per cui possiede i requisiti richiesti (titoli o anni di servizio). Le scelte che i candidati sono costretti a fare, infatti, non solo limitano ingiustamente le proprie possibilità, ma rischiano di reiterare l'impossibilità di coprire tutti i posti disponibili per alcune classi di concorso.
- La soluzione che viene sbandierata come favorevole alla situazione delle/dei diplomate/i magistrali (il mantenimento in servizio per l'anno scolastico) contiene una misura gravissima: la non valutazione dell'anno scolastico in corso ai fini della carriera. Ciò è ancora più grave quando in gran parte d'Italia a tutt'oggi moltissime cattedre dell'infanzia e della primaria sono ancora scoperte (Art 1 quinquies). E il mantenimento in servizio per l'anno scolastico in corso è una misura parziale, poiché per le/i diplomate/i magistrali non è prevista nessuna proposta risolutiva.

Infine, alcune informazioni tecniche utili alle/ai docenti con 3 anni di servizio:

- se i 3 anni sono stati prestati in scuole statali si concorre a pieno titolo;
- se i 3 anni sono stati prestati in scuole paritarie o in modo misto si concorre esclusivamente per l'abilitazione e le prove saranno differenziate;
- se i 3 anni sono stati prestati in un ruolo di appartenenza si potrà concorrere per altra classe di concorso di cui si è in possesso del titolo di accesso.

Per tutti gli aspetti negativi sopracitati **va ritenuto improprio il nome Salvaprecari del Decreto**, poiché non salva tutte/i le/i precarie/i, ma solo poche/i elette/i, continuando ad umiliare ed a condannare molte/i di loro ad ulteriori anni di precariato.

In cooperazione con le precarie e i precari della scuola i Cobas-Comitati di Base della Scuola supportano e supporteranno ogni forma di mobilitazione e di protesta volta a tutelare il loro **diritto** alla stabilizzazione.